



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N



REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "GIOVANNI XXIII"-PATERNO'
Prot. 0000411 del 14/02/2017
A-22 (Uscita)

**redatto ai sensi dell'art. 5
del D. Lgs 33/2013**

**approvato dal Consiglio di Circolo
il 13/02/2017 con Delibera N. 4**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N



Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per Pubblica Amministrazione il II Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Paternò (CT)
 - b) per sito web istituzionale il sito ufficiale della Scuola: www.2circolopatern.gov.it
 - c) per decreto, il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale alle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.
2. Per favorire l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, il presente rimanda integralmente all'allegato **Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato**.

Art. 3

Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. La Scuola pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Art. 4

Limiti alla trasparenza

1. Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5

Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto gli interessati presentano apposita istanza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al Direttore Amministrativo, in qualità di Responsabile del procedimento dell'accesso civico, il quale si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. La Scuola, nella persona del responsabile del procedimento dell'accesso civico, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di accesso civico, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto e dell'art. 3 del presente Regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento o dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente comunicando allo stesso l'avvenuta pubblicazione, oppure indicando il relativo collegamento ipertestuale richiesto. Se il documento o l'informazione o il dato richiesto risulta già in pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Istituto, sempre attraverso il Responsabile del procedimento dell'accesso civico, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N



Art. 6

Potere sostitutivo

1. Non avendo l'organo di governo della Scuola individuato il profilo del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9bis del Legge 7/08/1990, n. 241, tale figura interna è quella del Dirigente Scolastico a cui viene attribuito il potere sostitutivo.
2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di accesso civico, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del potere sostitutivo perché questi, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della istanza ed attraverso gli uffici competenti, possa dare corso alla conclusione del procedimento.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio di Circolo. È obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.
2. il presente Regolamento è soggetto a revisione in base a occorse esigenze organizzative o normative.